REGOLAMENTO (CEE) N. 304/71 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 1971
che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 542/69 del Consiglio, del 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario [1], in particolare l'articolo 58, paragrafo 1, lettera c),

considerando che le amministrazioni delle ferrovie hanno istituito, per esigenze interne, un sistema contabile che permette di seguire sulle differenti reti ferroviarie interessate il movimento delle merci trasportate per ferrovia con lettera di vettura internazionale (CIM) o con bollettino di spedizione colli espressi internazionale (TIEx) previsti dalla Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia del 25 febbraio 1961 ;

considerando che le amministrazioni doganali possono esercitare il proprio controllo globale sulle operazioni di transito comunitario basandosi sulle scritture e sulla contabilità conservate nei centri contabili delle amministrazioni ferroviarie ;

considerando che è quindi possibile semplificare le procedure di transito comunitario per i trasporti internazionali per ferrovia prevedendo in particolare che le lettere di vettura internazionali e i bollettini di spedizione colli espressi internazionali valgano come documenti di transito comunitario e sopprimendo il rinvio di un esemplare di tali documenti all'ufficio di partenza ;

considerando che è necessario prevedere disposizioni particolari in quanto le lettere di vettura internazionali e i bollettini di spedizione colli espressi internazionali non contengono né esemplari per fini statistici né tutti i dati necessari per la rilevazione statistica del transito in ogni Stato membro ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Per i trasporti di merci affettuati dalle amministrazioni ferroviarie con lettera di vettura internazionale (CIM) o con bollettino di spedizione colli espressi internazionali (TIEx) le formalità relative alle procedure di transito comunitario sono semplificate conformemente alle disposizioni seguenti.

Articolo 2

La lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale vale :

a) per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 542/69, come dichiarazione o documento T 1, a seconda dei casi ;

b) per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento citato, come dichiarazione o documento T 2, a seconda dei casi.

Articolo 3

L'amministrazione ferroviaria di ogni Stato membro pone a disposizione dell'amministrazione doganale nazionale, per i necessari controlli, le scritture e la contabilità del centro o dei centri contabili.

Articolo 4

1. L'amministrazione ferroviaria, che accetta per il trasporto la merce accompagnata da una lettera di vettura internazionale o da un bollettino di spedizione colli espressi internazionale, acquista, per l'operazione di cui trattasi, la veste di principale obbligato.

2. L'amministrazione ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità, acquista la veste di principale obbligato per le operazioni relative a merci accettate per il trasporto dall'amministrazione ferroviaria di un paese terzo.

[1] GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 1.

Articolo 5

Le amministrazioni ferroviarie vigilano affinché ai trasporti effettuati in regime di transito comunitario vengano applicate delle etichette recanti la dicitura : « Dogana/Douane/Zoll ». Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura o sul bollettino di spedizione colli espressi nonché sul vagone, se trattasi di un carico completo, o sui colli, negli altri casi.

Articolo 6

Qualora il contratto di trasporto venga modificato per far terminare :

— all'interno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all'esterno della Comunità,

— all'esterno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all'interno della Comunità,

le amministrazioni ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.

Qualora il contratto di trasporto venga modificato per far terminare un trasporto all'interno dello Stato membro di partenza, l'esecuzione del contratto modificato è subordinata alle condizioni da determinarsi dall'amministrazione doganale di tale Stato membro.

In tutti gli altri casi le amministrazioni ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato ; esse informano immediatamente l'ufficio di partenza della modifica intervenuta.

TITOLO II

Circolazione delle merci tra gli Stati membri

Articolo 7

1. Quando un trasporto inizia e termina all'interno della Comunità, la lettera di vettura è presentata all'ufficio di partenza.

2. Per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 542/69, l'ufficio di partenza precisa sull'esemplare n. 3 della lettera di vettura che le merci, alle quali essa si riferisce, circolano in regime di transito comunitario esterno.

A tal fine, esso appone chiaramente nel riquadro « designazione della merce » la sigla T1.

3. Tutti gli esemplari della lettera di vettura sono consegnati all'interessato.

4. Per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 542/69, ogni Stato membro può prevedere che le merci potranno essere assoggettate, alle condizioni da esso stabilite, al regime di transito comunitario interno senza che occorra presentare all'ufficio di partenza la relativa lettera di vettura.

5. L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in consumo o sono vincolate ad altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione.

Articolo 8

Di regola e tenuto conto dei mezzi di identificazione applicati dall'amministrazione ferroviaria, l'ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli.

Articolo 9

1. L'amministrazione ferroviaria dello Stato membro in cui è situato l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari numero 2 e 3 della lettera di vettura.

2. L'ufficio di destinazione restituisce senza indugio all'amministrazione ferroviaria l'esemplare numero 2 dopo averlo vistato e conserva l'esemplare n. 3.

TITOLO III

Trasporto di merci provenienti da paesi terzi o destinate a paesi terzi

Articolo 10

1. Quando un trasporto inizia all'interno e termina all'esterno della Comunità, si applicano gli articoli 7 e 8.

2. L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.

3. Nessuna formalità deve essere assolta all'ufficio di destinazione.

Articolo 11

1. Quando un trasporto inizia all'esterno e termina all'interno della Comunità, l'ufficio doganale

competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza. Nessuna formalità deve essere assolta presso l'ufficio di partenza.

2. L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in consumo o sono assoggettate ad altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione.

Le formalità previste all'articolo 9 devono essere assolte all'ufficio di destinazione.

Articolo 12

1. Quando un trasporto inizia e termina all'esterno della Comunità, gli uffici doganali con funzione di ufficio di partenza e di destinazione sono rispettivamente quelli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 2.

2. Nessuna formalità deve essere assolta agli uffici di partenza e di destinazione.

Articolo 13

Le merci oggetto dei trasporti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, o all'articolo 12, paragrafo 1, sono considerate merci che circolano in regime di transito comunitario esterno se non sono munite di un certificato di circolazione delle merci DD3 o di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificarne il carattere comunitario.

TITOLO IV

Disposizioni relative ai colli espressi

Articolo 14

Fatto salvo il disposto dell'articolo 15 le disposizioni dei titoli II e III del presente regolamento si applicano anche ai trasporti effettuati con bollettino di spedizione colli espressi internazionale.

Articolo 15

Per i trasporti effettuati con bollettino di spedizione colli espressi :

a) l'attestazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7 è apposta sull'esemplare detto foglio di via,

b) l'esemplare detto foglio di via nonché una copia di un foglio del bollettino di spedizione colli espressi munita, ove occorra, della riproduzione dell'attestazione di cui alla precedente lettera a), sono consegnati, in applicazione dell'articolo 9, all'ufficio di destinazione il quale restituisce immediatamente all'amministrazione ferroviaria l'esemplare detto foglio di via dopo averlo vistato unitamente alla copia che conserva.

TITOLO V

Disposizioni statistiche

Articolo 16

1. Per la rilevazione statistica del transito, le amministrazioni ferroviarie forniscono al servizio competente, nello Stato membro di partenza, per le statistiche del commercio estero, le informazioni necessarie relative ad ogni operazione di transito comunitario per la quale, ai sensi dell'articolo 4, acquistano la veste di principale obbligato.

2. Fino a quando non sarà stabilita una procedura comunitaria per l'applicazione del paragrafo 1 e ai fini della trasmissione delle informazioni al servizio competente per le statistiche del commercio estero negli Stati membri diversi da quello di partenza il cui territorio è attraversato in occasione di una determinata operazione di transito comunitario, ogni Stato membro stabilisce le modalità secondo le quali l'amministrazione ferroviaria nazionale fornisce le informazioni necessarie al competente servizio nazionale.

3. Le amministrazioni ferroviarie non possono esigere che, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, lo speditore fornisca, oltre ai dati che figurano nella lettera di vettura internazionale o nel bollettino di spedizione colli espressi internazionale, dati complementari eccezion fatta per la designazione del paese di provenienza e del paese di destinazione delle merci trasportate.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 17

Non sono applicabili le disposizioni dei titoli II e III del regolamento (CEE) n. 542/69 rese caduche dall'applicazione del presente regolamento, in particolare l'articolo 12, paragrafi da 3 a 6 incluso, l'articolo 17, l'articolo 23, l'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 41.

Articolo 18

Le disposizioni del presente regolamento :

a) fanno salva l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2315/69 relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (1) ;

b) fanno salvi gli obblighi relativi alle formalità di esportazione, riesportazione, importazione o reimportazione.

Articolo 19

Le disposizioni del presente regolamento non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure definite nel regolamento (CEE) n. 542/69.

In tal caso si applicano gli articoli 3 e 5.

Inoltre l'esemplare n. 2 della lettera di vettura o l'esemplare detto foglio di via del bollettino di spedizione colli espressi devono essere presentati ad uno degli uffici doganali competenti per le diverse stazioni interessate dall'operazione di transito comunitario. Questo ufficio appone il visto previo accertamento che il trasporto delle merci è scortato da uno o più documenti di transito comunitario.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.